

*Università degli Studi*  
*di*  
*Perugia*



Al Sig. Danilo Chiocchini  
Segreteria SNUR CGIL

OGGETTO: Rilevi inerenti la lettera "Rilevazione presenze" del 26.4.2004.-

In risposta alla nota della S.V. del 22 giugno 2004, riferita all'argomento in oggetto, si precisa quanto segue.

In merito ai tempi di inoltro dei giustificativi relativi ad una mancata timbratura, appare ovvio che, nel caso in cui si verifichi una dimenticanza, i cinque giorni di tempo concessi per l'inoltro del giustificativo, non possono che decorrere dalla data in cui il dipendente ne viene a conoscenza, e quindi, nel caso portato ad esempio dalla S.V., il dipendente è tenuto ad inviare il giustificativo riferito alla dimenticanza di una timbratura entro i cinque giorni successivi alla data in cui prende visione del tabulato delle proprie timbrature.

Per quanto riguarda le assenze per malattia, nel rispetto del comma 9 dell'art. 34 del CCNL, nella circolare del 26.4.2004 è stato indicato che i certificati debbono essere inviati o comunque recapitati entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia. Resta fermo che le indicazioni fornite con la suddetta nota non contrastano con quanto previsto dal succitato art. 34 e pertanto, nel caso in cui il dipendente motivi adeguatamente il ritardo dell'inoltro di un certificato medico rispetto ai termini previsti, dimostrando così la sussistenza di un "comprovato impedimento", l'assenza è comunque giustificata e debitamente registrata.

Si rende noto che sulle problematiche proposte dalla S.V., a fronte delle numerose richieste di chiarimenti da parte dell'utenza, gli uffici hanno sempre operato e fornito informazioni nel senso sopra descritto.

Pertanto, non si rileva la necessità di apportare rettifiche alla circolare del 26.4.2004.

Distinti saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Angela Maria Lacaita)

